



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna
Settore AA.GG. e Serv Comunità e Persona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANNO 2024-25

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

Affidamento del Servizio di fornitura pasti caldi per gli alunni della scuola materna e elementare Statale del Comune di Valguarnera Caropepe.

La refezione deve consistere in un pasto giornaliero, in conformità alle tabelle dietetiche allegate, riferite al pranzo per bambini di scuola materna e al pranzo per bambini di scuola primaria, elaborate dal Responsabile del Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione della Azienda A.S.P. di Enna e regolarmente vidimate.

I pasti dovranno essere confezionati in porzioni singole, non precotti, sufficientemente caldi, confezionati e trasportati in idonei contenitori, igienicamente perfetti con posateria e salvietta, in carta (il tutto monouso), rispondente ai requisiti di cui al D.M. 21/03/1973, modificato con D.M. 13/09/1975. In alternativa è possibile somministrare i pasti con mescita sul posto, con fornitura di piatti biodegradabili o di piatti riutilizzabili in melanina a carico della ditta appaltatrice, onde garantire una migliore qualità organolettica del pasto e un ridotto consumo di plastica.

Dovranno comprendere: 1° piatto, 2° piatto, contorno, pane e frutta e acqua, con l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, così come previsto dall'art. 59 della legge 488 del 23/12/99.

Per la preparazione dei pasti, non potranno essere utilizzati generi surgelati. Per i surgelati fanno eccezione all'espresso divieto di utilizzazione: le verdure e il pesce. I surgelati di pesce si intendono per porzioni singole, mentre per tutti dovrà essere assicurato il pieno rispetto della catena del freddo con divieto di scongelamento e di ricongelamento. Per tutto ciò non esplicitato, si rimanda alla tabella dietetica.

ART. 2
DURATA DELL'APPALTO PROROGA E CLAUSOLA REVISIONE DEI PREZZI

La durata complessiva dell'appalto ha decorrenza dalla data di effettivo affidamento del servizio novembre 2024 e fino ad esaurimento dell'importo posto a base di gara. Il compenso sarà proporzionale al periodo di servizio prestato.

L'inizio ed il termine del servizio potrà essere differito o anticipato dall'Amministrazione comunale in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali senza che ciò costituisca indennizzo, modifica di prezzo o pretesa alcuna da parte della ditta appaltatrice.

Ai sensi dell' art. 120 "Fermo quanto previsto dall'[articolo 60](#) per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dal codice e sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate. Al comma 10 viene precisato che: "Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara,

alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante" e altresì ai sensi del comma 11 del Dlgs. 36/2023, "In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto", per tutto il tempo necessario all'emanazione di un nuovo atto di affidamento. Il compenso sarà proporzionale al periodo di servizio prestato". Ai sensi dell'art. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale), "Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

ART. 3 IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo complessivo dell'appalto, è di € **131.600,00** (Euro centotrentunomilaseicento/00), oltre IVA al 4%, di cui € **887,19** per oneri da interferenze non soggetti a ribasso, determinati con la certificazione D.U.V.R.I., allegata, per la fornitura presunta di n. **25.632** pasti, riservandosi di prenotare e/o impegnare eventuali ulteriori somme che si dovessero rendere necessarie, ai sensi del dell'art. 60 del Dlgs. 36/2023, (clausole di revisione de prezzi).

Il costo del singolo pasto a base d'asta è fissato in € 4,45 (quattroeuro,45) oltre IVA al 4%. Nel prezzo sono compresi, altresì, il trasporto, la distribuzione dei pasti nei diversi plessi, lo scodellamento, la pulizia e il riordino dei refettori . Il costo così fissato potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale ribasso effettuato dalla Ditta aggiudicataria sul prezzo a base d'asta .

Tale prezzo, con il ribasso, che risulterà dalla gara, non potrà subire variazioni per tutta la durata del contratto.

Il numero dei pasti giornaliero da fornire potrà oscillare da **230 a 290** circa (la stima si basa sul numero totale di 302 alunni comunicato dalla scuola), per 5 giorni la settimana, riservando n° 13 pasti per "Diete Speciali" (a favore di soggetti con patologie specifiche quali diabete obesità, celiachia, intolleranze alimentari), n. 25 pasti riservati agli insegnanti e al personale ATA che giornalmente ha diritto alla mensa scolastica.

L'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità qualora durante l'anno scolastico il numero degli utenti subisca variazione in diminuzione.

Sicché le variazioni in diminuzione, da qualunque motivo determinate e di qualunque entità esse siano, comprese quelle che superino la metà del predetto numero potenziale, non danno titolo al fornitore a richiedere qualsivoglia pretesa, nonché il mutamento di alcuna delle condizioni negoziali, che restano quelle indicate nel contratto.

ART. 4 PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

Gara con procedura sottosoglia da esperirsi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 5 MODALITA' DELLA FORNITURA

- a) luogo della fornitura del servizio - Comune di Valguarnera Caropepe presso i plessi scolastici: Don Bosco ubicato in Piazza Colonello Tuttobene, F. Lanza situato in via Sant Elena e G. Mazzini sito in via Mazzini n. 133.
- b) la refezione scolastica dovrà essere effettuata nei plessi scolastici dal lunedì al venerdì i locali ove il servizio viene svolto, sono quelli appositamente adibiti allo scopo che rispondono a criteri igienico- sanitari previsti dalla normativa vigente.
- c) la sede di preparazione e confezionamento dei pasti dell'aggiudicatario, per garantire la qualità, dovrà essere ubicata in località per cui il tempo di percorrenza fra il centro di produzione e di confezionamento dei pasti e il punto di consumo, scuole del comune di Valguarnera, non deve essere superiore ad 1 ora;
- d) durata dell'appalto: dalla data di affidamento e sino alla copertura dell'importo dell'appalto, ma potrà essere sospesa in qualunque momento dall'Ente, per inadempienza degli obblighi assunti, in relazione alle vacanze scolastiche e per situazione epidemiologica;
- e) La Direzione Didattica è tenuta ogni giorno, entro le ore 9.00, a comunicare a mezzo e-mail il numero esatto dei pasti richiesti, all'ufficio di P.I. del Comune di Valguarnera, nonché alla Ditta che risulterà la vincitrice della gara.
- f) La Ditta dovrà provvedere con propri mezzi idonei al trasporto dei pasti, alla distribuzione degli stessi nei plessi sopraccitati, entro e non oltre le **ore 12:00** di ciascun giorno.

ART. 6 CONSEGNA

La Ditta dovrà effettuare la consegna dei pasti a proprio rischio e spese di qualsiasi natura, presso i plessi scolastici indicati nell'art. 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi della fornitura oltre il limite di 30 minuti dall'orario di consegna stabilito all'articolo precedente, facendo salvo i casi di forza maggiore che comunque dovranno essere puntualmente rappresentati.

Il trasporto dei pasti deve essere effettuato con mezzi e contenitori appositamente attrezzati destinati esclusivamente a tale uso e riconosciuti idonei ai sensi del D. lgs. n. 155/97, sostituito con il D.lgs. 193/2007.

I cibi devono essere confezionati col sistema monodose, e debbono essere immessi in contenitori termici, ben protetti dalle infiltrazioni di polvere, con caratteristiche tecniche che assicurano una perfetta conservazione. In caso di somministrazione dei pasti con mescolta sul posto verranno adottate tutte le norme igienico-sanitarie previste dalla legge. La preparazione dovrà avvenire alle temperature previste dalla legislazione igienico – sanitaria vigente in materia. All'atto della consegna dei pasti, la Ditta rilascerà al Responsabile del plesso scolastico o suo incaricato, una bolla di consegna in duplice copia, debitamente sottoscritta e da cui risulterà la quantità dei pasti.

Detta bolla controfirmata dal responsabile del plesso o suo incaricato, previo accertamento della corrispondenza quantitativa dei pasti erogati, verrà restituita alla Ditta unitamente alla corrispondente numero di pasto, previo trattenimento di una copia.

ART. 7 COMPOSIZIONE DEL PASTO E DEL MENU'

I pasti, comprensivi di acqua da bere, saranno preparati in base alle tabelle dietetiche e i suoi allegati, che del presente capitolato fanno parte integrante, che devono ruotare su quattro settimane. Ai sensi della Legge dell' 8 novembre 2013, n. 128, i pasti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e

biologica, nonché rispondenti al modello nutrizionale denominato "dieta mediterranea", consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici.

La Ditta non potrà portare delle variazioni quali-quantitative alle tabelle dietetiche, se non per particolari esigenze preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, previa intesa dell'autorità Sanitaria competente.

In corso di esecuzione del contratto l'amministrazione, su iniziativa dell'Autorità sanitaria competente potrà richiedere modificazioni quali-quantitative di dette tabelle dietetiche, qualora sopravvenute disposizioni legislative ovvero motivi di opportunità impongono detta rivisitazione.

ART. 8 QUANTITA' DEI PASTI

Giornalmente ciascun Responsabile di plesso o suo incaricato, entro le ore 9,00 a mezzo mail o comunicazione telefonica, informerà la Ditta, circa il numero esatto dei pasti da erogare corrispondente al numero degli studenti presenti, che ne hanno fatto richiesta e che hanno regolarmente pagato la tariffa corrispondente.

Nei casi di sospensione temporanea delle lezioni, e fuori da quelli ordinariamente previsti per festività varie, la Ditta sarà avvisata direttamente dal Dirigente scolastico o suo incaricato entro le ore 13,00 del giorno precedente.

Relativamente all'esattezza ovvero la tempestività di tali informazioni di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione declina qualsivoglia responsabilità.

ART. 9 ORDINAZIONE DI PASTI SPECIALI

Nell'ipotesi di esigenze dietetiche personali determinate da particolari patologie da cui è affetto il bambino, è possibile richiedere alla ditta eventuali diete speciali su richiesta dei genitori tramite la scuola previa, presentazione di certificazione medica che indichi la patologia, le principali caratteristiche, i metodi e le relative procedure di preparazione e somministrazione dei cibi, nonché da relativa tabella dietetica vidimata dal responsabile del competente ufficio A.S.P.

La fornitura dei pasti dietetici dovrà avvenire in vaschetta monoporzione di materiale idoneo, termosaldato identificabile con apposita etichetta dal personale addetto alla distribuzione dei pasti.

ART. 10 TUTELA E GARANZIA DELL'IGIENE E QUALITÀ DEL PRODOTTO

Alla Ditta competente la responsabilità in merito all'applicazione delle procedure di tutela e garanzia dell'igiene e qualità del prodotto finito previsto dalla normativa vigente nonché quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicato in G.U. il 04/04/2020.

ART. 11 VIGILANZA

Fermo restando i controlli di competenza dell'A.S.P., il Comune si riserva di effettuare ispezioni in qualsiasi momento, al fine di verificare il buon andamento del servizio, nonché di controllare la piena rispondenza dei requisiti richiesti per tutti gli alimenti, anche attraverso analisi da effettuarsi presso strutture pubbliche o private convenzionate.

ART. 12
PREVENZIONE, PROTEZIONE, SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Comune promuove la cooperazione per la gestione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, elaborando un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Si rimanda all'allegato (D.U.V.R.I.). Rimane a carico dell'aggiudicatario redigere il documento di valutazione dei rischi secondo quanto previsto dall'art. 28 del Decreto leg.vo 81/2008 e s.m.i.

ART. 13
OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, occupati nei lavori oggetto dell'appalto, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

Il Comune in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta sull'importo dell'appalto, che verrà stabilita in relazione all'entità della violazione.

Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro avrà dichiarato che la Ditta si sia posta in regola, né questa potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

ART. 14
SANZIONI – PENALI

La somministrazione dei generi guasti o sofisticati con sostanze innocue o nocive sarà denunciata all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

Qualora i cibi o i servizi in generale non fossero rispondenti alla qualità e tipo previsti nel presente capitolato, oppure in caso di fornitura non corrispondente alla grammatura con una tolleranza del 5% in meno, tenuto conto del calo fisiologico del cotto sul crudo, oppure nel caso di cariche microbiche elevate, accertate da un laboratorio della struttura pubblica, l'Amministrazione comunale, previa contestazione, effettuata a mezzo raccomandata A.R., concedendo 8 giorni di tempo per fornire le proprie controdeduzioni e, se non saranno ritenute adeguate e convincenti, defalcherà il valore complessivo della fornitura contestata ed applicherà le seguenti sanzioni per ciascuna violazione accertata:

- Penale di € 516,46 nel caso la fornitura non corrispondente alle grammature indicate negli allegati;
- Penale di € 516,46 in caso di fornitura non conforme alle tabelle dietetiche, salvo diverse richieste del Comune;
- Penale di € 516,46 nel caso di fornitura con cariche microbiche elevate;
- Penale di € 516,46 per mancata erogazione del servizio nei giorni richiesti, ovvero per tutti quegli inconvenienti che non consentono l'utilizzo del servizio agli utenti;
- Penale di € 50,00 per non conformità negli orari di somministrazione o ritardata consegna dei pasti;

L'Amministrazione potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti le sopraesposte infrazioni.

ART. 15
SANZIONI PER MANCATA FORNITURA

La fornitura dovrà iniziare dopo giorni 5 dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. In caso di mancata fornitura sarà disposto l'incameramento della cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria a garanzia degli obblighi contrattuali.

ART.16 PERSONALE MEZZI

La cottura e il trasporto dei pasti nei plessi scolastici saranno effettuati da personale dipendente della Ditta appaltatrice, debitamente munito di apposito libretto di idoneità sanitaria e dotato degli indumenti suggeriti dalle norme igienico e di decoro.

La Ditta dovrà utilizzare mezzi di trasporto efficienti sotto l'aspetto tecnico e igienico sanitario, sanificati ogni giorno.

Gli alimenti dovranno essere conservati e trasportati in conformità a quanto previsto dal D. lgs 155/97, sostituito con il D.Lgs 193/2007.

ART.17 RESPONSABILITA'

La ditta risponderà direttamente o indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti, a terzi o a cose durante l'espletamento del servizio.

La ditta appaltatrice si assume anche tutte le responsabilità per eventuali avvelenamenti ed intossicazioni derivati dall'inserimento, da parte dei commensali dei cibi preparati.

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio a cause ad esse connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose e persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della Ditta appaltatrice.

ART. 18 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le eventuali spese inerenti la stipula del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria (diritti di segreteria, bolli, registrazioni etc.). Come specificato nell'allegato I.4. del Dlgs 36/2023 l'imposta di bollo di cui all'articolo 18 comma 10, è commisurata all'importo contrattuale e dovrà essere versata con le modalità previste dalla Risoluzione N.37/E dell'Agenzia delle Entrate: "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (Art. 18, comma 10)

Art. 1

1. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della **Tabella A annessa al presente allegato**.

2. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Art. 2

1. Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 3

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate avente natura non regolamentare sono adottate individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

tabella A - Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120

ART. 19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA

Fermo restando quanto previsto dall'art 122 del DLgs 36/2023, in caso d'inadempienza degli obblighi assunti da parte della ditta aggiudicataria per effetto dell'accettazione delle clausole contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto, l'Ente ha la facoltà di sospendere il servizio e/o revocare l'affidamento della fornitura in qualsiasi momento, senza alcuna pretesa di alcun genere da parte della medesima Ditta, con semplice preavviso da darsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 20

Nel prezzo offerto per la fornitura si intendono compensati tutti gli oneri, tutto incluso e nulla escluso. Il prezzo unitario si intende offerto in base a calcoli di propria convenienza, tutto a proprio rischio ed è invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità

ART. 21

PAGAMENTI

Il corrispettivo dovuto dal Comune per il servizio reso dalla Ditta affidataria sarà pari al prezzo indicato dalla Ditta in sede di offerta economica.

Tutte le spese derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto di gara, nessuna esclusa, sono a totale carico della ditta affidataria

Il pagamento a favore della ditta aggiudicataria sarà effettuato con provvedimento dirigenziale a seguito di regolare fattura elettronica regolarizzata a norma di legge, riportante altresì il codice identificativo di gara (C.I.G.) e previa verifica DURC. L'ufficio competente verificherà mensilmente il numero dei pasti effettivamente forniti, previa acquisizione di comunicazione dell'istituzione scolastica attestante il numero dei pasti effettivamente consumati. Le fatture, da liquidare con regolare mandato di pagamento, dovranno riportare il visto di conferma del responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dallo svolgimento regolare dei servizi come affidati nel loro complesso.

Dal pagamento del corrispettivo sarà eventualmente detratto l'importo delle spese per esecuzione d'ufficio, quello delle pene pecuniarie applicate per inadempimento a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

ART. 22
CAUZIONE - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell' art. 53 del DLGs 36/2023: **1.** Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. **2.** Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.**3.** La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

Pertanto all'aggiudicatario sarà richiesta prima della stipula del contratto solo la garanzia definitiva ai sensi dell'art 117 del D.lg 36/2023 prestata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106.

Il contratto d'appalto sarà stipulato a seguito di aggiudicazione definitiva. Nelle more della stipula del contratto l'Ente si riserva la facoltà di dare inizio all'esecuzione dell'appalto sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 17 comma 8, "Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni".

Ai sensi dell'art 50 comma 6 "Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione".L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza .

ART.23
OBBLIGO FVOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE presso la banca dati ANAC, reso obbligatorio dal 09/11/2022. Il FVOE è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata e quindi, anche per gli affidamenti diretti.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità;

ART.24
TRACCIABILITA'

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 25
SPESE ED ONERI DIVERSI

Eventuali spese ed imposte inerenti la fornitura sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

ART. 26
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

La Ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 119 del Dlgs 36/2023, non potrà cedere o subappaltare la fornitura prevista in contratto pena la immediata risoluzione dello stesso, facendo salve eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all' Amministrazione Comunale.

ART. 27
RECESSO UNILATERALE

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 120-121-122 e 123 del DLgs 36/2023, in caso di recesso anticipato, il Comune è tenuto al pagamento alla Ditta del servizio da essa prestato fino al momento della cessazione definitiva del rapporto contrattuale.

Qualora la Ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune è autorizzato ad incamerare l'intera cauzione definitiva.

ART. 28
CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla presente fornitura, che non sia possibile risolvere per via amichevole, l'organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. Sicilia - Sede di Catania, nonché il Tribunale di Enna in relazione alle rispettive competenze.

ART.29
TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. lgs n. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l' eventuale successiva stipula e gestione di contratti e l' ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definitivo dalla legge n° 241/90 s.m.i. e dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, nonché ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).

ART. 30
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato si fa riferimento al vigente Codice dei Contratti pubblici, alle disposizioni del Codice Civile e alle altre norme vigenti in materia alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale in quanto compatibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Assunta Asaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Salvatore Lo Bartolo